

Affidamento in via diretta della gestione dell'immobile dall'amministrazione ad associazioni e/o comitati

Alcuni strumenti giuridici del nostro ordinamento potrebbero consentire l'affidamento in via diretta – e dunque senza gara, cioè senza confronto competitivo – di un immobile da parte della pubblica amministrazione in favore di un'associazione o un comitato composto da soggetti privati.

Tuttavia, le basi giuridiche di riferimento sono distinte a seconda che il gruppo collettivo assuma l'una o l'altra veste giuridica: per questa ragione, è opportuno considerare separatamente le due ipotesi.

Punto 1:

Il gruppo collettivo è qualificato in termini di associazione non riconosciuta, e dunque è soggetto assimilabile ad un ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 117/2017 (c.d. codice del terzo settore)

Tutti i gruppi associativi e collettivi che chiedono l'affidamento in gestione di un immobile comunale agiscono in via stabile sul territorio, garantendo lo svolgimento di attività ad evidente impatto sociale.

Dato ciò per presupposto, occorre verificare se tali gruppi possano essere considerati enti appartenenti al c.d. terzo settore, con la conseguente applicabilità delle norme del relativo codice (d.lgs. n. 117/2017).

L'art. 4, d.lgs. n. 117/2017, elenca tra i soggetti riconducibili al terzo settore le associazioni non riconosciute, ma non i comitati. Nondimeno, la stessa norma riconduce nel novero in questione anche enti di carattere privato, diversi dalle società, e costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Queste attività sono certamente coerenti con gli obiettivi dei gruppi collettivi in questione; tuttavia, l'art. 4 afferma altresì che gli enti a carattere associativo, per essere considerati appartenenti al terzo settore, devono essere iscritti nell'apposito registro unico nazionale.

È evidente che la pretesa dell'iscrizione delle associazioni (ed ancor più dei comitati) nel registro comporterebbe una forzatura delle intenzioni dei suoi membri. Nondimeno, i collettivi potrebbero essere considerati un autonomo centro di imputazione di diritti obbligatori e reali in quanto organizzati in pianta stabile¹; ciò li renderebbe ugualmente assimilabili ad una associazione non riconosciuta e, di conseguenza, ad un ente del terzo settore.

Il riconoscimento di una simile caratteristica, ben diverso dal costituire una qualificazione meramente formale, è un aspetto centrale, in quanto consentirebbe di applicare ai collettivi le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 – su tutte una ampia gamma di incentivi fiscali e benefici

¹ Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6985, per cui i comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali.

economici² – ed **anche la possibilità di utilizzare appositi strumenti giuridici per affidare in via diretta**, e cioè senza procedura ad evidenza pubblica, **gli immobili in questione**.

Proprio questo appare il vantaggio più significativo per gli enti del terzo settore.

Nel silenzio di una giurisprudenza ancora non consolidata, in ragione della recente pubblicazione del d.lgs. n. 117/2017, la possibilità per l'ente pubblico concedente di **evitare la procedura ad evidenza pubblica** sembra, infatti, in linea con **il carattere sociale delle prestazioni e l'assenza della prospettiva lucrativa**. Tale possibilità è desumibile dalla lettura del dato normativo: l'art. 81, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, stabilisce che gli enti pubblici possono concedere in comodato beni immobili (e mobili) di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ad enti del terzo settore, che ne sono responsabili della manutenzione ordinaria per garantirne la funzionalità nel tempo.

Il richiamo all'istituto del comodato, e la contestuale assenza di riferimenti ad un confronto competitivo, suggerisce di ritenere **superfluo** lo svolgimento della **procedura ad evidenza pubblica**. Ciò a maggior ragione in quanto il successivo comma 3 dell'art. 81 prevede per l'affidamento dei beni culturali la selezione dell'ente beneficiario tramite una procedura flessibile (*ex art. 151, comma 3, d.lgs. n. 50/2016*).

Il fatto che il legislatore non abbia previsto la medesima procedura per l'affidamento dei beni patrimoniali disponibili (es. edifici in disuso), richiamando il solo istituto del comodato, induce a ritenere che la gara non sia necessaria per dare in affidamento tali beni ad enti del terzo settore.

Ed ancora un altro vantaggio della qualifica dei collettivi in termini di ente di terzo settore sarebbe quello di svolgere attività di co-programmazione (individuazione dei bisogni da soddisfare) e co-progettazione (definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento per soddisfare bisogni) con il comune, ai sensi dell'art. 55, d.lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi della l. n. 241/1990.

Tuttavia, non sarebbe comunque applicabile l'art. 56, d.lgs. n. 117/2017, il quale prevede la possibilità di stipulare una convenzione tra le parti, purché l'ente del terzo settore sia iscritto da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del terzo settore. È verosimile che questa condizione non sia soddisfatta dagli aspiranti assegnatari degli immobili³.

Punto 2

Il gruppo collettivo non è equiparabile ad un'associazione non riconosciuta, e dunque non beneficia dei vantaggi del d.lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore). Può egualmente ottenere l'affidamento diretto dell'immobile?

² Si veda, in merito, B. PAGAMICI, *Le nuove agevolazioni e forme di sostegno per gli enti del terzo settore*, in *Cooperative e enti non profit*, 2017, 11-12, pp. 46 ss.

³ Ciò perlomeno sulla base dei dati a me disponibili.

Nel caso in cui, invece, non si voglia “forzare” il dato fattuale e normativo, e dunque non considerare i gruppi collettivi, ed in particolare i comitati, enti del terzo settore, l’interrogativo è se l’immobile possa egualmente essere affidato in via diretta.

L’amministrazione potrebbe concedere a soggetti privati i beni pubblici di cui dispone a canone agevolato o in comodato d’uso gratuito. In merito, però, emergono **due problemi principali**: il **principio di redditività del bene pubblico**, e le **regole della procedura ad evidenza pubblica** poste dal codice dei contratti pubblici.

Il **principio di redditività** espone il soggetto pubblico ad eventuali **sanzioni ad opera della giurisdizione contabile**, in quanto l’affidamento a canone agevolato o in via gratuita determinerebbe un mancato ricavo, e dunque un danno economico, alle casse pubbliche. Tuttavia, la stessa Corte dei conti ha avuto modo di specificare che **sono ammesse deroghe** (ad esempio il **comodato gratuito** dell’immobile) ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico de beni⁴. Inoltre, è stato altresì specificato che la concessione in comodato di beni pubblici è ammissibile nei casi in cui il comodatario utilizzi il bene **in assenza di scopi di lucro**⁵.

In modo analogo, la Corte dei conti del Veneto ha precisato che la deroga al principio di redditività dei beni pubblici è giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività svolta dal soggetto destinatario dei beni, e tale valutazione deve essere effettuata in concreto⁶.

Per concludere su questo aspetto, esistono dei **precedenti** per cui **aprire con cautela** alla possibilità di affidare in comodato (o in locazione) a canoni agevolati o gratuitamente immobili in titolarità dell’ente locale, purché vengano rispettate le condizioni dettate dalla giurisprudenza contabile.

A ciò si aggiungano alcune riflessioni sul diritto positivo.

Il legislatore ha definito delle normative da cui è desumibile la legittimità di queste scelte. Tra queste, si segnala l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 296/2005, che ammette, in via di eccezione rispetto alla regola della gara, l’affidamento in concessione ovvero in locazione a canone agevolato di beni immobili pubblici (**più precisamente dello Stato**) per finalità di pubblico interesse, connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali, a favore di cooperative sociali, fondazioni, comitati, associazioni. Ed ancora, si segnala l’art. 32, comma 1, l. n. 383/2000, che prevede la concessione in comodato di beni di proprietà dei comuni ad associazioni di promozione sociale e di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Nelle circostanze segnalate, pur non essendo necessario lo sviluppo di una procedura ad evidenza pubblica, sembra comunque **fortemente consigliabile organizzare una procedura**

⁴ Corte conti, sez. reg. contr. Molise, n. 1/2015, PAR; Corte conti, sez. giurisd. Sardegna, sent. n. 234/2013.

⁵ Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 172/2014.

⁶ Corte conti, sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 716/2012.

comparativa in ossequio ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

In conclusione sul punto, si potrebbe ipotizzare l'utilizzo di un comodato gratuito o una locazione a canoni agevolati, in ragione del dato normativo, e prestando attenzione agli insegnamenti della Corte dei conti. Pur non qualificando i gruppi collettivi – ed in particolare i comitati – come enti del terzo settore, questa soluzione sembra perseguibile considerata la loro natura di enti stabilmente organizzati, al netto della non applicabilità delle norme del codice del terzo settore.

Si ribadisce che lo svolgimento di una **procedura comparativa pare comunque doveroso**.

Alla medesima conclusione si giunge se si esamina **la giurisprudenza del giudice amministrativo** (Tar e Consiglio di Stato).

Il **Consiglio di Stato nel parere dell'agosto 2018⁷** sull'art. 55, d.lgs. n. 117/2017, seppur relativo all'affidamento diretto dei servizi sociali (non di immobili, dunque) ha chiarito che **la procedura ad evidenza pubblica nell'affidamento in via diretta può ritenersi superflua a condizione che le attività di co-progettazione** prestata dalle associazioni a scopi sociali **siano svolte senza alcuna remunerazione**.

Anche con specifico riferimento **all'affidamento dei beni**, il giudice amministrativo ha di regola mantenuto una **simile posizione, pretendendo la gratuità dell'attività**.

La giurisprudenza ha chiarito che, pur essendo necessaria la procedura ad evidenza pubblica anche per le concessioni di beni pubblici⁸, la **gara dovrebbe considerarsi imprescindibile** solo se la **disponibilità dei beni affidati si traduce in un vantaggio economico effettivo per il concessionario**; in caso contrario, e cioè in caso di **scarsa rilevanza economica degli immobili**, l'evidenza pubblica **non sarebbe necessaria⁹**.

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il **discrimine tra l'utilizzo o meno della procedura ad evidenza pubblica sia dovuto alla rilevanza economica del bene ed alla sua destinazione¹⁰**: pertanto, **se l'immobile che viene concesso non è destinato allo sfruttamento economico**, il suo affidamento rientra nei poteri domenicali dell'ente pubblico, il quale deve pur sempre seguire **i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, etc.¹¹**.

Tuttavia, pur se l'immobile affidato ai comitati non dovesse avere una particolare **rilevanza economica** quanto, piuttosto, **sociale**, appare **egualmente opportuno** che l'affidamento sia preceduto da un **avviso pubblico**, cui dovrebbe seguire **quantomeno una procedura comparativa** alle proposte pervenute dai soggetti interessati.

Per concludere, **una procedura flessibile appare doverosa**, al fine di evidenziare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento; solo in tal modo l'ente pubblico

⁷ Cons. Stato, parere n. 1382/2018.

⁸ Tar Liguria n. 1832/2011; Corte conti, sez. centr. contr., 13 maggio 2005, n. 5.

⁹ Tar Marche, n. 41/2012

¹⁰ Cons. Stato, n. 168/2005.

¹¹ Tar Liguria, n. 67/2014.

sembra avere uno strumento con cui opporsi alle probabili contestazioni da parte della Procura della Corte dei conti e del giudice amministrativo in caso di affidamento diretto dell'immobile.

Sulla gratuità ed il difetto di onerosità dell'attività

Perché si possa ottenere l'affidamento del bene in via diretta, è necessario che le attività ivi rese siano totalmente gratuite.

Sul concetto di gratuità è però opportuno un approfondimento.

In merito, pur con riguardo ai servizi sociali da affidare ai sensi dell'art. 55, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Stato ha reso un parere con cui ha sostenuto che ogni attività capace di coprire i costi con i ricavi è, ai fini e per gli effetti della normativa europea, attività di impresa¹². Il che sembrerebbe escludere la possibilità dell'affidamento diretto in presenza di qualsiasi attività economica esercitata, e dunque anche di quelle orientate al semplice autosostentamento.

Tuttavia, ad una lettura più approfondita, il parere riconosce anche che le fattispecie radicalmente estranee alla disciplina del codice dei contratti pubblici fuoriescono dalle dinamiche concorrenziali, in ragione della natura non imprenditoriale delle proprie attività (c.d. servizi di interesse economico non generale)¹³. Perché la disciplina di affidamento non sia concorrenziale, occorre che la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo e che il soggetto affidatario svolga la relativa attività a titolo completamente gratuito¹⁴.

Si deve, dunque, verificare a quali condizioni l'onerosità difetti.

È evidente che il prestatore non possa essere remunerato, né dall'amministrazione né dal soggetto che beneficia della prestazione, nemmeno tramite una copertura spese; tanto è vero che il servizio dovrebbe risultare necessariamente in perdita per il prestatore¹⁵.

Rimane da capire se è comunque ammessa l'eventualità di autosostentamento tramite la vendita di beni di consumo (generalmente bevande e alimenti).

Al riguardo, pare potersi dare una risposta positiva, in ragione delle successive considerazioni del parere.

Il Consiglio di Stato sostiene che **l'onerosità della prestazione** – che costituisce la linea di confine tra servizi di interesse economico generale (soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici) e servizi non economici di interesse generale (ad essa non soggetti) – **è esclusa** nel solo caso di rimborsi a pie' di lista. Inoltre, deve altresì escludersi ogni remunerazione ed ogni possibile ripianamento con risorse pubbliche del costo dei fattori produttivi. A queste condizioni, è **oggettivamente assente qualsiasi forma di economicità del servizio** reso, con la conseguente fuoriuscita dall'ambito della disciplina dei contratti pubblici¹⁶.

Se ne desume che la **gratuità sia assente in caso di meccanismi di rimborso da parte dell'amministrazione**¹⁷, o comunque a fronte della retribuzione della prestazione che grava sul

¹² Id, p. 9.

¹³ Id, pp. 10-11.

¹⁴ Id, p. 12.

¹⁵ Id, pp. 12-13

¹⁶ Id, pp. 18-19.

¹⁷ Id, p. 19, in cui si afferma che «Solo la sicura esclusione di ogni possibile ripianamento con risorse pubbliche del costo dei fattori produttivi utilizzati dall'ente e l'assenza di alcuna forma di incremento patrimoniale anche se finalizzato al servizio stesso dimostrano, infatti, l'oggettiva assenza dell'economicità e, dunque, determinano l'iscrizione del servizio entro la

beneficiario. Ma a ben guardare, **il Consiglio di Stato non vieta di reperire fondi in via autonoma a chi svolge il servizio**. In ragione di ciò, si ritiene che i gruppi collettivi potrebbero **aspirare all'affidamento diretto del bene** ed, al contempo, **organizzare un'attività di autosostentamento**, che sia ovviamente scevra di qualsiasi profilo lucrativo; ovvero i cui proventi siano destinati – e su ciò è opportuno garantire l'esibizione della documentazione per assicurare la massima trasparenza – alla copertura delle spese vive per l'organizzazione del servizio.

Assemblea pubblica e modalità di svolgimento del confronto.

Nello svolgimento della procedura pubblica flessibile e fluida, da realizzare nel dibattito assembleare, è necessario il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Nella prima fase della procedura, occorre redigere un avviso pubblico, in sostituzione del bando, da pubblicare anche a mezzo web, che indichi il giorno, il luogo e l'ora in cui l'assemblea verrà convocata, nonché l'oggetto della discussione. In questo modo, chiunque può giungere a conoscenza dei motivi del confronto (co-progettazione) e parteciparvi. Inoltre, sarebbe opportuno evidenziare le ragioni dell'affidamento in via diretta degli immobili, l'assoluta mancanza del fine lucrativo degli aspiranti affidatari, nonché la prevalenza della funzione sociale cui i beni sono strumentali rispetto al loro valore economico; l'attuale inutilizzo degli immobili.

Nella seconda fase della procedura, si devono individuare le modalità di funzionamento dell'assemblea: il dibattito, le proposte e gli accordi che emergono in questa sede dovrebbero **configurare una procedura ad evidenza pubblica estremamente fluida**, ma che sia **comunque in grado di legittimare l'affidamento in via diretta**.

Ciò significa che nel dibattito assembleare, gli aspiranti assegnatari dovrebbero spiegare gli effetti sociali delle proprie attività, evidenziandone altresì la compatibilità con le esigenze dell'ente pubblico concedente il bene.

È però evidente che occorre individuare **più concretamente i contenuti** da definire nel **dibattito**.

Considerato l'elevato grado di informalità della procedura, **alcuni spunti di riflessione potrebbero individuarsi in processi analoghi a quello di specie**, in cui difetta una gara vera e propria. Sembra fattibile, pertanto, il rinvio **all'oggetto dei patti di collaborazione** disciplinati dal regolamento sui beni comuni, la cui stesura si ispira ad alcuni **principi** (pubblicità, trasparenza, inclusività, apertura, sostenibilità, informalità, adeguatezza e differenziazione) che **caratterizzano anche il presente ambito**. Del resto, anche i patti di collaborazione presuppongono **una logica di concertazione in luogo del confronto competitivo**: basti pensare che la manifestazione di interesse con la relativa proposta progettuale può essere avanzata dai c.d. cittadini attivi (riuniti in associazioni o comitati)¹⁸. Pertanto, la stessa logica partecipativa potrebbe sorgere tramite forme diverse, come quella del confronto nell'assemblea appositamente convocata.

In altre parole, **anticipare al momento del dibattito la definizione** di alcune **regole e criteri** consentirebbe di attribuire alla procedura quel **grado di forma necessario** (e dunque rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento, etc.) per **legittimare l'affidamento in via**

categoria dei servizi non economici di interesse generale, con conseguente fuoriuscita dall'ambito oggettuale del Codice dei contratti pubblici».

¹⁸ E ciò ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e comma 4 del regolamento di Bologna.

diretta dell'immobile¹⁹. In questo percorso, il grado di partecipazione sarebbe ancor più marcato rispetto a quello previsto dai patti di collaborazione; tuttavia, così procedendo, si legittimerebbe la **funzione dell'assemblea**, intesa come **processo comparativo tra diverse progettualità, in un'ottica di co-progettazione**.

I **partecipanti dovrebbero spiegare gli obiettivi** che si pongono con lo svolgimento delle proprie attività ed i **relativi benefici sociali**, le **modalità di azione**, il **ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti**, la **fruizione collettiva del bene**²⁰.

In tal modo, **nella terza e conclusiva fase, l'amministrazione affidante è posta nelle condizioni di conciliare i diversi progetti, se possibile, in ossequio anche alla disciplina del regolamento dei beni comuni; in caso contrario, disporrebbe degli strumenti per decidere a quale soggetto affidare l'immobile secondo il progetto più convincente**²¹.

Va da sé che per rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento, occorre garantire un eguale confronto tra tutti i partecipanti. Questo non significa non differenziare le scelte rispetto alle richieste che provengono dai collettivi, ma parametrarle in ragione degli interessi pubblici coinvolti, delle attività proposte e dell'effettivo radicamento sul territorio dei gruppi sociali.

Il **rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità è doveroso**, ovviamente, anche nella **seconda e terza fase**. Appare, dunque, necessario il report di una serie di informazioni da pubblicare sul sito web delle amministrazioni coinvolte, nella sezione "amministrazione trasparente". In particolare, **sarebbe opportuno specificare**: l'indicazione dei gruppi collettivi partecipanti; i nomi delle persone fisiche che compongono i relativi comitati; gli obiettivi sociali; le modalità in cui si è svolta l'assemblea e si è sviluppato il processo comparativo tra le progettualità; i tentativi dell'amministrazione nella conciliazione delle diverse progettualità; ovvero i criteri per cui è stato scelto un determinato affidatario piuttosto che un altro.

Infine, è bene ricordare che la costruzione di una procedura così flessibile deve far emergere in tutte le fasi – oltre alla gratuità dell'attività – la prevalenza della funzione sociale cui i beni sono strumentali rispetto al loro valore economico, così da scongiurare il ricorso a procedure concorrenziali.

Qualche ulteriore osservazione in tema di sussidiarietà orizzontale: i PSPP

La logica partecipativa dell'assemblea, in seno alla quale devono emergere i criteri e le regole a giustificazione dell'affidamento diretto, è stata già sperimentata in esperienze analoghe rispetto a quelle considerate.

Il riferimento è alle proposte avanzate da ArtLab 18, un laboratorio concepito per la promozione del territorio, della cultura e dell'innovazione²².

¹⁹ L'affidamento in via diretta dell'immobile attraverso i patti di collaborazione è desumibile dall'art. 15 del regolamento sui beni comuni, in cui al comma 3 si legge che «il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione».

²⁰ È questo, infatti, l'**oggetto dei patti di collaborazione** di cui all'art. 5, comma 2, regolamento dei beni comuni.

²¹ In merito, si veda l'art. 10, comma 7, del regolamento dei beni comuni, il quale recita: «Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il comune promuove l'integrazione ed il coordinamento tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo».

²² Per approfondimenti si rinvia all'indirizzo

<http://www.labsus.org/2018/10/il-capitale-relazionale-diventa-innovazione-culturale/>

Durante un workshop organizzato a Bari, ArtLab 18 ha evidenziato l'opportunità di ripensare le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi tramite l'utilizzo di un nuovo strumento giuridico, ovvero i **Partenariati Speciali Pubblico-Privati** (d'ora in poi **PSPP**), al fine di promuovere il senso di responsabilità sociale e la sperimentazione di modelli collaborativi innovativi.

In breve, l'obiettivo è quello di costruire buone pratiche nella valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.

L'interazione tra esperienze e progettualità diverse mira a **costruire dinamiche innovative** nel concepire ed utilizzare i beni comuni.

La governance del modello che ArtLab 18 intende promuovere si basa su un **dialogo ed un confronto continui**, strumentali ad **un'auto-regolazione**. Non solo. L'obiettivo è al contempo quello di **convincere l'amministrazione dell'opportunità di condividere un modello** che consenta alla **comunità di creare delle soluzioni assieme alle istituzioni**.

ArtLab 18 suggerisce altresì alcune modalità in cui sviluppare la concertazione tra istituzioni e privati. Ad esempio, una delle proposte implica **l'inserimento temporaneo nell'organico della pubblica amministrazione di alcuni rappresentanti degli stakeholders interessati**, così da favorire una connessione effettiva tra istanze dei privati ed esigenze pubbliche.

È bene però evidenziare un aspetto centrale.

Le proposte di ArtLab 18 confermano come si stia gradualmente – ma continuamente – affermando una **logica di concertazione forte**, rivolta cioè a **co-progettare delle azioni sul territorio**. Tuttavia, **non sembra possibile ricavare** dal lavoro di ArtLab 18 delle specifiche **fonti normative** da ri-utilizzare in questa sede. Infatti, pur riconosciuta l'importanza della rigenerazione degli spazi urbani, del contrasto al degrado sociale e della valorizzazione degli immobili in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, **ArtLab 18 ha per ora concentrato la propria attenzione sui beni del patrimonio artistico-culturale**. La norma di riferimento è **l'art. 151, comma 3, d.lgs. 50/2016** (codice dei contratti pubblici), che incentiva la **definizione di forme speciali di partenariato pubblico-privato** al fine di valorizzare e garantire una maggiore fruizione di **beni immobili a carattere culturale**.

Considerato che gli immobili del comune di Bologna – a quanto è dato sapere – non rivestono il carattere in oggetto, l'art. 151, comma 3, d.lgs. 50/2016 è inapplicabile.

Nondimeno, non è ignorabile il fatto che si stanno oggi **affermando delle esperienze partecipative che mirano a definire una co-progettazione tra amministrazione e gruppi di soggetti privati nell'utilizzo di immobili pubblici in stato di degrado**. Ciò conferma l'esistenza di un forte sentimento collettivo in tema di responsabilizzazione sociale, il cui richiamo può essere utile per **legittimare i lavori del confronto assembleare della cittadinanza in sostituzione della procedura ad evidenza pubblica tradizionale**.

Documento redatto dal Prof. Marco Dugato (Università di Bologna) e dal Dott. Gabriele Torelli (Università IUAV di Venezia)